

Repertorio n. 25267

Raccolta N.11204

-----31 maggio 2016-----
----ADDENDUM ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ----
--DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA CITTA' DI MILANO--
-- stipulata con atto in autentica del Notaio Anna Ferrelli di Milano --
-----del 28 novembre 2007 rep. n. 18338/7591-----
--e modificata con atto in autentica del Notaio Anna Ferrelli di Milano--
-----del 28 settembre 2015; rep. n. 24861/10990-----

I sottoscritti signori:-----

- MUSICO' Ileana, nata a Torino il giorno 11 gennaio 1950 domiciliata per carica in Milano via Dogana 4, la quale interviene nel presente atto in qualità di Commissario Straordinario e Legale Rappresentante dell' AZIENDA SPECIALE quale UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA CITTÀ DI MILANO, già Autorità d'Ambito della Città di Milano, con sede in Milano via Dogana 4, iscritta quale Azienda Speciale, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, presso il Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e di codice fiscale: 97436890152, Partita I.V.A.: 05526010961, REA n. 1829066, avente durata indeterminata, di nazionalità italiana, tale nominata con provvedimento del Sindaco di Milano del 21 dicembre 2015, P.G.N. 69206012015 (addendum approvato con deliberazione N. 11/2016 del 30 maggio 2016 del Commissario Straordinario).-----

- CORRITORE Davide Amedeo, nato a Milano il 12 marzo 1958, domiciliato per la carica in Milano, Via Del Vecchio Politecnico n. 8,---- il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della società con unico socio "MM S.p.A." (già Metropolitana Milanese S.p.A.), con sede in Milano, Via del Vecchio Politecnico n. 8, con capitale sociale di Euro 15.600.000,00 (quindicimilioneicentomila/00) interamente sottoscritto e versato, iscritta presso il Registro Imprese di Milano numero di iscrizione, partita I.V.A. e codice fiscale: 01742310152, R.E.A. n. MI - 477753, avente durata sino al 31 dicembre 2100, di nazionalità italiana, munito degli occorrenti poteri per quanto infra in forza di statuto e di delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2016.-----

-----PREMESSO CHE-----

(i) - con Deliberazione 656/2015/R/IDR l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (di seguito: AEEGSI) ha adottato, ai sensi dell'art.10, comma 14, lettera b), del decreto legge 70/2011, come convertito nella legge 106/2011 e secondo le previsioni di cui all'art.151 del D.Lgs. 152/2006, la convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato di cui all'Allegato "A" della citata Deliberazione, prevedendo altresì che, ai sensi di quanto previsto dall'art.151, comma 3, del D.lgs. 152/2006, le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo;-----

(ii) - pertanto, ai sensi del sopra citato articolo, le Parti intendono apportare alla CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA CITTA' DI MILANO - stipulata in data 28 novembre 2007, con atto in autentica del Notaio Anna Ferrelli di

AGENZIA ENTRATE

UFFICIO MILANO 1

REGISTRATO

in data 3 giugno 2016

al N. 18637 serie 1T

esatti € 245,00

Milano, rep. n. 18338/7591, registrato a Milano 5 in data 28 novembre 2007 al n.24911, serie 1T, e modificata con atto in autentica del medesimo Notaio del 28 settembre 2015 rep. n. 24861/10990, registrato a Milano 1 in data 28 settembre 2015, numero 25411, serie 1T - (di seguito, per brevità, semplicemente "Convenzione") le modifiche e le integrazioni di cui ai successivi articoli al fine di adeguarla alle pertinenti disposizioni contenute nella "Convenzione tipo";

----- tutto quanto sopra premesso, tra le Parti indicate in epigrafe -----

----- SI CONVIENE E SI STIPULA -----

che la CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA CITTA' DI MILANO - stipulata in data 28 novembre 2007 con atto in autentica del Notaio Anna Ferrelli rep. n. 18338/7591 e modificata con atto in autentica del medesimo Notaio in data 28 settembre 2015 rep. n. 24861/10990 - è modificata ed integrata come segue:

----- **ARTICOLO 1 - PREMESSE** -----

Le premesse, gli allegati e gli atti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di "addendum" alla CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA CITTA' DI MILANO - di seguito, per brevità, semplicemente "Convenzione" - e si devono intendere qui integralmente riportati.

I termini "Autorità" e "Ufficio", ovunque ricorrano nella Convenzione (stipulata in data 28 novembre 2007 tra l'Autorità d'Ambito della Città di Milano e Metropolitana Milanese S.p.A., con atto in autentica del Notaio Anna Ferrelli di Milano rep. n. 18338/7591, come modificata in data 28 settembre 2015 tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Città di Milano e MM S.p.A. con atto in autentica del Notaio Anna Ferrelli di Milano del 28 settembre 2015 rep. n. 24861/10990 si intendono sostituiti con il termine "ATO", quale soggetto competente. Per ogni ulteriore definizione non contemplata nel presente atto e in quelli ad esso collegati, si rinvia a quanto previsto dalle disposizioni dell'AEEGSI in materia.

----- **ARTICOLO 2 – INTRODUZIONE ARTICOLO 5 BIS** -----

Per le ragioni di cui alle premesse, dopo l'art. 5 ("Obblighi del gestore") della Convenzione è aggiunto il seguente articolo 5 bis:

<<Articolo 5 bis- Ulteriori obblighi del Gestore -

1. Il Gestore è comunque obbligato a:

a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente Convenzione;

b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'ATO in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;

c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'AEEGSI;

d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;

e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come

- previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006; -----
- f) trasmettere all'ATO le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI; -----
 - g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'ATO ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento; -----
 - h) dare tempestiva comunicazione all'ATO del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'ATO medesimo; ----
 - i) restituire all'ATO, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;-----
 - j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla Convenzione;-----
 - k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni; -----
 - l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente; -----
 - m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione; -----
 - n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente Convenzione; -----
 - o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente Convenzione.-----

-----**ARTICOLO 3 – INTRODUZIONE**-----

----**ARTICOLI 5 TER, 5 QUATER, 5 QUINQUIES, 5 SEXIES**----

Per le ragioni di cui alle premesse ed al fine di assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico - finanziario, dopo l'art. 5 bis ("Ulteriori Obblighi del gestore") della Convenzione (così come aggiunto dal precedente articolo 2 del presente atto) sono aggiunti i seguenti artt. 5 ter, 5 quater; 5 quinquies e 5 sexies: -----

<<Art. 5 ter - Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico - finanziario -----

1. Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente Convenzione.>> -----

<<Articolo 5 quater - Istanza di riequilibrio economico-finanziario ----

1. Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'ATO istanza di riequilibrio. -----

2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta

delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria. -----

3. E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento. >>-----

<<Articolo 5 quinquies - Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario -----

1. Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono: -----

a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a: -----

- trattamento dei costi di morosità; -----
- allocazione temporale dei conguagli; -----
- rideterminazione del deposito cauzionale; -----
- revisione dell'articolazione tariffaria; -----
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati. -----

b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza; -----

c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente Convenzione; -----

d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima; -----

e) eventuali ulteriori misure definite dalle Parti. -----

2. Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente. >>-----

<<Articolo 5 sexies - Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio. -----

1. L'ATO decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'ATO, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore. -----

L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'ATO nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari. -----

2. L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti

economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione. >>-----

-----**ARTICOLO 4 – INTRODUZIONE ARTICOLO 6 BIS**-----

Per le ragioni di cui alle premesse dopo l'articolo 6 ("Obblighi dell'Autorità ") della Convenzione, è aggiunto il seguente articolo 6 bis:-----

<<Articolo 6 bis - Ulteriori obblighi dell'ATO -----

1. L'ATO è comunque obbligato a: -----
 - a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente Convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione; -----
 - b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli ATO dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'AEEGSI medesima; -----
 - c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari; -----
 - d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente; -----
 - e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla Convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio; -----
 - f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI. -----

-----**ARTICOLO 5 – INTRODUZIONE ARTICOLO 6 TER**-----

Per le ragioni di cui alle premesse, dopo l'art. 6 bis della Convenzione (come introdotto dal precedente articolo 4 del presente atto) è aggiunto il seguente articolo 6 ter:-----

<<Articolo 6 ter - Rapporti tra grossista, ATO e Gestore" -----

1. L'ATO provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'AEEGSI, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'ATO. -----
2. Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'ATO in attuazione dei provvedimenti dell'AEEGSI e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente Convenzione. -----
3. Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l'ATO nel cui territorio è localizzato l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell'ATO

competente per il gestore servito. Decorsi 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l'ATO competente procede.>>-----

-----**ARTICOLO 6 - RIFORMULAZIONE ARTICOLO 12.**-----

Per le ragioni di cui alle premesse, l'articolo 12 ("restituzione dei beni affidati in concessione") della Convenzione viene così riformulato: ---

<< Articolo 12 – Restituzione delle opere, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali strumentali al SII alla cessazione dell'affidamento -----

12.1 Alla scadenza della presente Convenzione, o in caso di risoluzione della stessa, così come in qualsiasi altro caso di anticipata cessazione (anche parziale), tutti i beni affidati in concessione inizialmente al Gestore, nonché tutte le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali al SII, devono essere restituiti gratuitamente, previa informativa all'ATO, al Comune di Milano, o ai diversi soggetti da esso indicati, ovvero al gestore subentrante individuato dall'ATO, in condizione di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'art. 151, comma 2, lettera m), de l Dlgs n. 152/2006, salvo il normale degrado d'uso. -----

12.2. La valutazione dei beni, nonché delle reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali di cui al primo comma, finanziati dal Gestore e facenti parte integrante del Servizio, nel caso non siano stati ancora completati gli ammortamenti al momento della scadenza naturale o della cessazione anticipata anche parziale dell'affidamento, è effettuata in base ai criteri di cui Metodo Tariffario (art. 33 dell'Allegato A della deliberazione AEEGSI n. 643/2013/R/IDR E S.M.I.).-----

Ai sensi del comma 2 dell'art. 153 del D.Lgs. 152/2006, le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto Gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa. al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica.-----

Il Gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli , ed a corrispondere al Gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'AEEGSI.-----

12.3 Si rimanda, inoltre, a quanto precisato al successivo art. 12 bis circa il dettaglio della procedura di consegna delle opere e degli impianti al Gestore subentrante.>>-----

-----**ARTICOLO 7 – INTRODUZIONE ARTICOLO 12 BIS**-----

Per le ragioni di cui alle premesse dopo l'articolo 12 ("Articolo 12 – Restituzione delle opere, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali strumentali al SII alla cessazione dell'affidamento così come modificato dal precedente articolo 5 del presente atto) della Convenzione è aggiunto il seguente articolo 12 bis: -----

<<Articolo 12 bis - Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente -----

1. L'ATO è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo

soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della Convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione. -----

2. L'ATO verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante. -----

3. L'ATO dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, in conformità alle disposizioni vigenti, comunicando all'AEEGSI le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario. --

4. L'ATO individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'ATO delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni. -----

5. In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'ATO, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'ATO. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione. -----

6. A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'ATO sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del Gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art.1406 del codice civile.-----

7. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'ATO, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'ATO unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della Convenzione entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo. -----

8. Nel periodo di prolungamento di cui al precedente comma 7, il

Gestore sarà obbligato alla sola gestione ordinaria del Servizio, mantenendo inalterati i livelli di servizio e fermo restando che eventuali maggiori/minori ricavi percepiti saranno portati a conguaglio dell'importo dovuto dal Gestore subentrante.

9. Durante tale periodo, il Gestore non avrà l'obbligo di realizzare alcun intervento se non quelli strettamente necessari a mantenere i livelli di servizio dell'anno in cui è avvenuta la scadenza naturale o anticipata della presente Convenzione.

10. Gli interventi di cui al precedente comma 9 dovranno essere preventivamente autorizzati dall'ATO.

ARTICOLO 8) – RIFORMULAZIONE ARTICOLO 15

Per le ragioni di cui alle premesse, l'art. 15 ("Piano d'ambito e finanziamento") della Convenzione viene così riformulato:

<<Articolo 15 - Contenuto del Piano d'Ambito e finanziamento

15.1 Il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di servizio da assicurare all'utenza, il programma degli interventi, il Piano economico finanziario e la tariffa di riferimento sono determinati dal Piano d'ambito di tempo in tempo vigente, al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza del servizio, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

15.2 Il Gestore condivide e accetta il Piano d'Ambito e gli obblighi in esso contenuti (compresi quelli in materia di investimenti, livelli di servizio e tariffe).

15.3 Il Piano d'Ambito vigente, è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:

- a) la Ricognizione delle infrastrutture;
- b) il Programma degli Interventi (Pdl);
- c) il Modello gestionale ed organizzativo;
- d) il Piano Economico-Finanziario (PEF).

15.4 L'ATO assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.

15.5 L'ATO assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente Convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

15.6. Non costituisce variante di Piano la sostituzione di interventi previsti nel Pdl, per un importo inferiore o pari al 5% degli investimenti del Piano d'Ambito, disposta o autorizzata dall'ATO, su richiesta del Gestore prima della scadenza del corrente periodo regolatorio, che si renda opportuna o necessaria per esigenze di adeguamento a nuove disposizioni normative, ovvero di salvaguardia o per miglioramento dei livelli di servizio.

ARTICOLO 9 - RIFORMULAZIONE ARTICOLO 16

Per le ragioni di cui alle premesse, l'articolo 16 ("Programmazione, obiettivi strutturali, di qualità e relativi indicatori") della Convenzione viene così riformulato:

<<Articolo 16 (Programmazione, obiettivi strutturali, di qualità e relativi indicatori)

1. L'ATO approva, su proposta del Gestore, un Programma degli

Interventi (di seguito, Pdl) quadriennale riferito al singolo periodo regolatorio, ed approvato contestualmente alla proposta tariffaria, in coerenza al Piano d'Ambito annuale di tempo in tempo vigente, indicante gli investimenti di adeguamento e sviluppo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché degli interventi di organizzazione e sviluppo, anche relativi alla qualità dei servizi, precisando in dettaglio gli obiettivi da raggiungere. Il Pdl è corredato dalle relative previsioni economico-finanziarie (PEF).-----

2. Successivamente all'approvazione della proposta tariffaria, ovvero entro il mese di dicembre di ciascun anno, per le singole annualità successive, l'ATO, su proposta del Gestore, approva un Piano Operativo Annuale (POA), attuativo del Pdl, nel quale vengono dettagliati e, per quanto necessario ricalibrati, in ragione di nuovi o più puntuali elementi tecnici emergenti, gli interventi previsti, per ciascun esercizio del periodo regolatorio pluriennale a cui il Pdl, di tempo in tempo vigente, si riferisce. -----

3. Il Gestore è tenuto a raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1 nei tempi e nei modi prescritti dal Piano d'Ambito, ovvero dal Pdl, di tempo in tempo vigente, anche attraverso la realizzazione dei progetti di intervento indicati nel medesimo Piano, così come articolati nella programmazione quadriennale e nel POA, approvati dall'ATO. -----

4. Ogni intervento che s'intende realizzare in difformità dal Pdl e dal Piano di cui ai commi 1 e 2 approvati (difformità economica e di sostanziale e rilevante programmazione temporale) deve essere preventivamente autorizzato dall'ATO, che al fine del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario potrà individuare, anche su proposta del Gestore, gli interventi che dovranno essere oggetto di stralcio e/o modifica temporale di realizzazione. Si rimanda, inoltre, a quanto precisato ai precedenti artt. 5 ter, 5 quater; 5 quinquies e 5 sexies, circa il dettaglio della procedura relativa al raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario .-----

5. L'ATO controlla sia il rispetto dei livelli di gestione minimi, sia il raggiungimento degli obiettivi programmati contenuti nel Piano d'Ambito, nonché la realizzazione di quanto previsto ai commi 1 e 2. -

-----**ARTICOLO 10 – RIFORMULAZIONE ARTICOLO 17**-----

Per le ragioni di cui alle premesse, l'articolo 17 ("Aggiornamenti al Piano d'Ambito") della Convenzione viene così riformulato:-----

<<Articolo 17 Aggiornamento del Piano d'ambito -----

17.1 Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, l'ATO all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:-----

a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per

ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del Pdl reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza; -----

b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente; -----

c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI. -----

17.2 L'ATO assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti. -----

17.3 L'ATO assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati. -----

17.4 L'ATO procede alla revisione periodica del Piano d'Ambito con le scadenze stabilite dalla normativa vigente e nei casi particolari previsti dalla presente Convenzione. -----

17.5 Il Piano d'Ambito vigente è vincolante per il Gestore sino alla sua successiva revisione, finalizzata ad assicurare l'efficacia e l'efficienza del servizio, nonché il mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico finanziario della gestione. Fatta salva la possibilità per l'ATO di realizzare revisioni straordinarie al Piano d'Ambito dovute a cause oggettive o a eventi non prevedibili al momento della revisione periodica, anche prima della scadenza prevista per tale revisione periodica, il Piano d'Ambito vigente può comunque subire modifiche a seguito: -----

a) dell'approvazione di revisioni tariffarie di cui al successivo articolo 20 ("Revisione della tariffa"); -----

b) della revisione del perimetro del Servizio (anche in forza di quanto previsto dall'articolo 2 "Perimetro ed esclusività del servizio"); -----

c) dell'adozione di interventi destinati a ripristinare l'equilibrio economico-finanziario della gestione ai sensi degli artt. 5 bis, 5 ter, 5, quater, 5 quinquies di cui alla presente Convenzione; -----

d) di interventi regolatori da parte dell'AEEGSI o modifiche di disposizioni legislative o regolamentari comunitarie, nazionali o regionali che lo rendano necessario; -----

e) di interventi volti a conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto, fatta eccezione di quelli di cui al precedente articolo 15, comma 6 .> -----

-----**ARTICOLO 11 – RIFORMULAZIONE ARTICOLO 19**-----

Per le ragioni di cui alle premesse, l'articolo 19 ("Tariffa") della

Convenzione viene così riformulato:-----

<<Articolo 19 (Tariffa) -----

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio Idrico Integrato ed è determinata, ai sensi dell'art. 154 D.Lgs. n. 152/2006 tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga".-----

2. L'ATO predispone la tariffa di base in applicazione delle normativa vigente e la trasmette per l'approvazione all'AEEGSI, ai sensi dell'articolo 154 comma 4 del D.lgs. 152/2006, e nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabilite dall'AEEGSI stessa.-----

3. La tariffa comprende anche gli oneri di funzionamento dell'ATO (come indicato all'articolo 10 comma 3). Tali oneri sono definiti nel rispetto del vigente Metodo Tariffario, con apposito atto dello stesso ATO, e saranno corrisposti dal Gestore all'ATO nel rispetto della disciplina regolatoria adottata in materia dall'AEEGSI.-----

4. La predisposizione tariffaria è effettuata sulla base dei dati trasmessi dal Gestore nell'ambito del procedimento di raccolta dati disposto dall'AEEGSI, aggiornati all'ultimo esercizio utile o all'ultimo bilancio disponibile, opportunamente validati dall'ATO. Nel caso in cui l'ATO non provveda alla determinazione tariffaria secondo le scadenze poste dall'AEEGSI, il Gestore ha la facoltà di trasmettere all'ATO istanza di aggiornamento tariffario, redatto conformemente ai criteri di cui al comma 2, dandone comunicazione all'AEEGSI.-----

5. La tariffa annua è applicata dal Gestore a partire dalla data di approvazione da parte dell'ATO oppure a seguito di determinazione da parte del Gestore, qualora ricorrano le condizioni di inadempimento da parte dell'ATO richiamate al comma 4 e secondo la disciplina di cui ai precedenti commi da 1 a 4.-----

6. Prima della determinazione di cui sopra, il Gestore applica la tariffa calcolata sulla base del moltiplicatore risultante dal PEF già approvato nell'ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie. A seguito di approvazione della tariffa da parte dell'AEEGSI, il Gestore applica la tariffa così approvata. Nelle more, eventuali differenze di tariffe saranno oggetto di conguaglio da parte del soggetto Gestore per l'anno di competenza, secondo la disciplina dei conguagli tariffari previsti dal Metodo Tariffario.-----

7. L'ATO, si riserva di applicare premi/penalità disciplinati dalle Deliberazioni dell'AEEGSI in caso di mancato raggiungimento degli standard minimi definiti dalla stessa, tra cui quelli relativi ai parametri indicati nella Deliberazione AEEGSI 665/2015/R/IDR sulla qualità contrattuale.-----

In caso di mancato raggiungimento degli standard aggiuntivi rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'AEEGSI, l'ATO è tenuto ad applicare specifici meccanismi incentivanti/disincentivanti eventualmente definiti dall'ATO medesimo, purchè i valori massimi e minimi siano

raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.-----

8. Eventuali servizi o prestazioni svolte dal Gestore derivanti dalla vendita di servizi non remunerati dalla Tariffa (ad esempio, nuovi allacci, sostituzione contatori), sono espressamente disciplinati nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato e/o nella Carta dei Servizi, e comunque nel rispetto della disciplina regolatoria adottata in materia da AEEGSI.-----

9. L'articolazione tariffaria, ivi compresa quella di collettamento e depurazione dei reflui industriali in pubblica fognatura, è definita ed approvata dall'ATO, sulla base dei criteri definiti dall'AEEGSI.-----

-----**ARTICOLO 12 – RIFORMULAZIONE ARTICOLO 20**-----

Per le ragioni di cui alle premesse, l'articolo 20 (Variazioni tariffarie) della Convenzione si intende così modificato:-----

<< Articolo 20 Revisione della tariffa-----

1. Fatto salva la predisposizione ordinaria della tariffa, la revisione straordinaria della stessa, in attuazione dell'art.5 quater, 5 quinquies e 5 sexes, può essere disposta dall'ATO, su richiesta del Gestore o per iniziativa dello stesso ATO, al verificarsi di uno degli eventi di seguito elencati, a condizione che gli stessi provochino un disequilibrio economico finanziario e che non siano attribuibili a colpa, negligenza o dolo del Gestore:-----

- modifica del perimetro del servizio sia a livello territoriale che di servizi forniti;-----
- eventi di forza maggiore che comportino l'adozione di misure straordinarie di investimento e di costo da parte del Gestore;-----
- variazioni straordinarie del Pdl disposte a seguito di nuove disposizioni legislative, finanziamenti pubblici o accordi di programma.-----

2. L'ATO, previa presentazione di motivata istanza all'AEEGSI e di assenso da parte di quest'ultima, predisporrà la revisione straordinaria della tariffa, unitamente alle modifiche del PEF e del Pdl sulla base della metodologia tariffaria di cui all'art.19 e la trasmetterà all'AEEGSI per gli adempimenti conseguenti.-----

-----**ARTICOLO 13 - INTEGRAZIONE ARTICOLO 21**-----

Per le ragioni di cui alle premesse, all'articolo 21 ("Modalità di riscossione della tariffa") della Convenzione sono aggiunti:-----

- a) al comma 1 dopo la parola "nel Disciplinare tecnico" le parole " nel rispetto delle Deliberazioni dell'AEEGSI"-----
- b) il seguente comma 3:-----

<< 3.Qualora la gestione integrata del servizio idrico riguardi situazioni di interscambio, ovvero di scambi all'ingrosso di servizi, tra una pluralità di soggetti gestori, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione, sulla base di apposita convenzione, sottoposta al controllo dell'AEEGSI. >>.-----

-----**ARTICOLO 14 - ABROGAZIONE ARTICOLO 24**-----

Per le ragioni di cui alle premesse, l'art. 24 (Ulteriori comunicazioni all'Osservatorio regionale) della Convenzione è abrogato.-----

-ARTICOLO 15 - ABROGAZIONE COMMI 6, 7 E 8 DELL' ART. 34-

Per le ragioni di cui alle premesse, e visto il disposto dell'art. 12 bis della Convenzione (come introdotto dall'articolo 7 del presente atto, ut supra), sono abrogati i commi 6, 7 e 8 dell'art. 34 della Convenzione.

-----ARTICOLO 16 - MODIFICA ARTICOLO 35-----

Per le ragioni di cui alle premesse, l'articolo 35 della Convenzione si intende così modificato:

a) il termine "cauzione" presente nel "titolo" dell'art. 35, alla riga terza e ottava del comma 1 dell'art. 35, alla riga terza del comma 2 dell'art. 35 e alla riga prima del comma 3 dell'art. 35 si intende sostituito dal termine "garanzia". Tale sostituzione s'intende applicata a tutti gli articoli che fanno riferimento all'art.35;

b) al comma 1 le parole "secondo le disposizioni del Disciplinare Tecnico" si intendono sostituite dalle seguenti parole "al termine di ogni periodo regolatorio sulla base dell'ultimo bilancio approvato";

c) è aggiunto il seguente comma 4:

<<4. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.>>

-----ARTICOLO 17 - INTEGRAZIONE ARTICOLO 37-----

Per le ragioni di cui alle premesse, all'articolo 37 ("Penalizzazioni") della Convenzione sono aggiunti:

al comma 1 dopo le parole " Ferme restando le disposizioni in materia di sanzioni previste da leggi statali e regionali" le parole " e quanto previsto al precedente articolo 19 comma 7";

il seguente comma 5

<<5. L'ATO comunica all'AEEGSI le penali applicate al Gestore ai sensi dei precedenti commi, per le successive determinazioni di competenza. >>

-----ARTICOLO 18 – INTEGRAZIONE ARTICOLO 38-----

Per le ragioni di cui alle premesse, all'articolo 38 ("Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria") della Convenzione è aggiunto il seguente comma 4:

<<4. L'ATO è tenuto a segnalare all'AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.>>

-----ARTICOLO 19 – INTRODUZIONE ARTICOLO 40 BIS-----

Per le ragioni di cui alle premesse, dopo l'articolo 40 ("Spese contrattuali") della Convenzione è aggiunto il seguente articolo 40 bis:

<<Articolo 40 bis - Modalità di aggiornamento della Convenzione ---

1. Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente Convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 17 ("Aggiornamento del Piano d'Ambito") della presente Convenzione. >>.

-----ARTICOLO 20 - SPESE-----

Tutte le spese di stipulazione, bollo, registrazione del presente atto

sono a totale carico del gestore MM S.p.A. ai sensi degli artt. 39 e 40 della Convenzione.

ARTICOLO 21 - ALLEGATI

Per le ragioni di cui alle premesse, l'articolo 43 ("Allegato") della Convenzione viene così riformulato:

<<Le parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante – formale e sostanziale – della presente Convenzione:

a) Disciplinare Tecnico e relativo addendum.>>.

Detti documenti, previa sottoscrizione delle parti e del notaio autenticante si allegano al presente atto sotto la lettera "A" onde formarne parte integrante e sostanziale.

Le parti esonerano il notaio autenticante dalla lettura degli allegati per averne personale conoscenza.

F.TO: ILEANA MUSICO'

F.TO: DAVIDE AMEDEO CORRITORE

Repertorio N. 25267

Raccolta N. 11204

AUTENTICA DI FIRME

31 maggio 2016

L' anno duemilasedici, il giorno trentuno del mese di maggio alle ore dieci.

In Milano, in Via del Vecchio Politecnico n. 8.

Certifico io sottoscritto Anna Ferrelli, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che i signori:

- MUSICO' Ileana, nata a Torino il giorno 11 gennaio 1950 domiciliata per carica in Milano via Dogana 4, la quale interviene nel presente atto in qualità di Commissario Straordinario e Legale Rappresentante dell'"AZIENDA SPECIALE UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA CITTÀ DI MILANO", con sede in Milano via Dogana 4, iscritta quale Azienda Speciale ai sensi del D.Lgs. 267/2000 presso il Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e di codice fiscale: 97436890152, REA n. 1829066;

- CORRITORE Davide Amedeo, nato a Milano il 12 marzo 1958, domiciliato per la carica in Milano, Via Del Vecchio Politecnico n. 8, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della società con unico socio "MM S.p.A.", con sede in Milano, Via del Vecchio Politecnico n. 8, con capitale sociale di Euro 15.600.000,00 (quindicimilioneisecentomila/00) interamente versato, iscritta presso il Registro Imprese di Milano numero di iscrizione, partita I.V.A. e codice fiscale: 01742310152, R.E.A. n. MI - 477753;

della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, hanno apposto in mia presenza, in calce, le antescritte firme che dichiaro vere ed autografe. Le parti chiedono a me notaio che la presente scrittura privata venga depositata e conservata nella raccolta dei miei atti con facoltà di rilasciarne copia a chiunque ne dovesse fare richiesta e con rinuncia a chiederne la restituzione.

Omessa la lettura degli allegati per espressa dispensa delle parti.

F.TO: ANNA FERRELLI - NOTAIO